

I modelli di versamento “F24” e “F24 Accise” sono adeguati nelle dizioni per effetto, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni su “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” (rese note dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2012/53906).

Nella risoluzione 35/E del 2012 viene inoltre precisato che i codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ferma delle somme indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:

da 3901	a 3940	ICI - imposta comunale sugli immobili su abitazione principale (A1-A8-A9)
da 3902	a 3941	ICI - imposta comunale sugli immobili per i terreni
da 3903	a 3942	ICI - imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili
da 3904	a 3943	ICI - imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati

Nella risoluzione viene inoltre precisato che i codici 3901 - 3902 - 3903 - 3904 NON SONO PIU’ UTILIZZABILI.

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni, dovuti in caso di ravvedimento operoso, relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati (rispettivamente 3906 - 3907).

L’Agenzia precisa che il modello F24 preesistente alle modifiche in essere per il versamento dell’Imu, può essere utilizzato **fino al 31 maggio 2013**. In tal caso, il versamento dell’IMU è esposto nella sezione ICI e altri tributi locali del modello “F24” preesistente.

In un’ottica di economicità, per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l’obbligo di utilizzo del nuovo modello “F24” cartaceo è stato differito alla data del 1° giugno 2013, ferma restando la possibilità di utilizzare il nuovo modello cartaceo, reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.